

ottobre 1972
febbraio 1973

Bollettino 16

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Gli avvocati emiliani all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1973	pag. 1
La conferenza sui Tribunali Regionali amministrativi	» 3
Incontri sulla giustizia amministrativa	» 4
Ritenuta d'acconto e procedure concorsuali	» 6
Perplexità sul « nuovo » esercizio professionale dell'avvocatura ecclesiastica	» 6

NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Assicurazioni sulle ispezioni fiscali presso gli studi professionali	» 9
Per l'approvazione urgente della proposta di legge n. 229 sulla Previdenza e assistenza	» 9
Offerte speciali della Rassegna Forense	» 10
L'Ordinamento professionale	» 11

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

Precisazioni sulla « marca comune » per vidimazione registri I.V.A.	» 12
Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori legali	» 13

CRONACA FORENSE

In vendita il nuovo « albo »	» 14
In cantiere il XII Congresso nazionale giuridico forense	» 14
Curatele fallimentari	» 16

Il testo di questo discorso è stato scritto da
me Francesco Berti Arnasaldi deli per incarico
dell'URCOFE

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

GLI AVVOCATI EMILIANI ALL' INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1973

Pubblichiamo il testo integrale del discorso pronunciato nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 1973 dall'Avv. Raoul Cagnani, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Forlì, a nome dell'U.R.CO.F.E.R. (Unione Regionale Consiglieri Forensi Emilia-Romagna):

La voce degli Avvocati del distretto, già presente nel 1970 e nel 1971, si esprime quest'anno attraverso un nuovo organismo rappresentativo, a nome del quale io parlo: la Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi Emilia Romagna, costituitasi a Bologna il 3 ottobre 1972.

Gli avvocati emiliano-romagnoli hanno avvertito l'importanza e la portata innovatrice dell'ordinamento regionale, ed hanno voluto disporre d'uno strumento adeguato per affrontare i problemi che il nuovo ordinamento pone. Si tratta d'una assunzione di responsabilità che gli avvocati non potevano ricusare: la giustizia del Distretto (e da noi i limiti del distretto si identificano con quelli della Regione) deve essere intesa come *servizio* rispondente alla domanda di giustizia della comunità regionale. Un servizio che è già parzialmente, e dovrà essere in avvenire sempre più *gestito assieme* da parte di tutte le sue componenti: Magistrature, Avvocatura, Cancelleria, che ne sono le necessarie componenti attive; ma anche: Comuni (componenti per i beni strumentali, come edilizia giudiziaria e manutenzione degli uffici), Regione (per l'istruzione e l'assistenza economica o sanitaria a favore dei detenuti, dei liberati dal carcere; per l'assistenza ai non abbienti), Università (per lo studio, la preparazione dei giuristi, l'aggiornamento sotto ogni profilo della cultura giuridica).

Per cominciare il nuovo anno con una espressione augurale e con un moto di speranza, gli Avvocati formulano l'auspicio che tutte queste componenti, sinora comunicanti tra di loro in modo frammentario, occasionale ed imperfetto, possano unificare le loro iniziative e volontà in modo permanente ed organico, ed affrontino con spirito collaborativo e con strumenti efficienti i molti problemi che ritroviamo puntualmente anche quest'anno, irrisolti ed aggravati.

Una consapevole analisi ci ha portato ad individuare come prioritari alcuni di questi problemi, che solo per la necessaria brevità di questo nostro intervento isoliamo dagli altri, pur essendo evidente che ogni aspetto della giustizia è coerente al complesso globale della crisi dello Stato.

Innanzitutto, siamo preoccupati da ciò che si dice e si legge della riforma dell'Ordinamento Giudiziario; una riforma il cui studio è stato consegnato esclusivamente alla Magistratura come se si trattasse di un problema suo interno, mentre costituisce un problema generale ed essenziale, da risolvere col concorso di tutti gli interessati: Magistrati, Avvocati, Politici.

Così importante è, che questo argomento sia trattato in modo non settoriale, che esso è stato messo — va detto — per l'azione decisiva degli avvocati emiliano-romagnoli, al primo posto dell'Ordine del giorno del Congresso Nazionale Forense che si terrà a Perugia nel settembre di quest'anno.

L'attuale Ordinamento giudiziario perpetua una situazione di inadempimento costituzionale, che i costituenti troppo generosamente avevano, un quarto di secolo fa, previsto come « transitoria » nella VII Disposizione Transitoria della Costituzione. Il nuovo Ordinamento giudiziario dovrà realizzare quel bene giuridico supremo che è la « conformità con la Costituzione », rompendo schemi di accentuata gerarchia e di accentramento rispondenti al diritto pubblico vigente nel 1941, ma non certo a quello repubblicano attuale: e dovrà garantire in modo ben altrimenti certo diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti, come la vera responsabilizzazione ed inamovibilità dei Magistrati, come il principio del giudice naturale non solo in relazione all'ufficio competente, ma anche in relazione all'assegnazione del processo al giudice nell'interno dell'ufficio. E' necessario dunque che nessuna delle forze interessate al miglioramento della giustizia sia esclusa dal portare il suo responsabile contributo alla riforma dell'Ordinamento giudiziario.

Cose analoghe dobbiamo dire per un secondo problema, non meno fondamentale: la riforma del codice di procedura civile, di cui circola un progetto ministeriale inadeguato, caratterizzato dalla frammentarietà e limitatezza delle proposte riforme, elaborato senza aggiornate consultazioni presso le Università, l'Avvocatura, la Magistratura, violando così una prassi nel passato seguita.

E purtroppo, la riforma del codice penale non si sottrae alla medesima critica. Essa è già stata deliberata da un ramo del Parlamento, per quanto concerne il libro primo, senza esser stata preceduta da consultazioni di Organi giudiziari e forensi; e si avvia verso una delega al Governo, senza che nulla faccia presen- tire un mutamento di impostazione nella delicata fase di studio postulata da ogni corretta legiferazione. Va reso omaggio alla Corte Costituzionale, che ha difeso ed ampliato la sfera di libertà dei cittadini specie nel campo penale; ma va detto con la doverosa chiarezza che troppo a lungo il codice del 1930 è sopravvissuto con il suo spirito autoritario, e che troppe norme di esso contraddicono ancora ai valori costituzionali.

Il rinnovamento della procedura penale non può e non deve essere il risultato di spinte parziali od occasionali, anche se di grande forza emotiva: la recente leggina c.d. per Valpreda è una specie di concordato fallimentare con la opinione pubblica, è l'esempio di come il procedere per piccoli tagli e stralci lasci sostanzialmente intatto il problema di fondo. Tutto l'edificio della giustizia penale va ricostruito sotto il segno della legittimità costituzionale finalmente incarnata senza riserve mentali e senza interessate dimenticanze.

Nè, parlando di necessaria riforma del processo penale, è possibile lasciare in disparte la non meno necessaria riforma penitenziaria, che dovrà portare alla personalizzazione della sanzione e la rieducazione del condannato, come esige l'art. 27 della Costituzione, ciò ai fini di consentire un concreto recupero sociale del soggetto che abbia violato la norma penale, e che ha diritto ad un trattamento penitenziario scevro da ogni forma di oppressione.

Ancora: la riforma dell'Ordinamento forense segna il passo da troppi anni, costringendo la nostra Classe dentro un modello corporativo che non è più il suo.

Infine: il 1972 ha visto, a ventiquattro anni dalla Costituzione, compiersi un adempimento costituzionale di decisiva importanza per i diritti del cittadino: i Tribunali Amministrativi regionali sono stati istituiti, ma non possono prender corpo perchè la competenza è stata creata prima dell'organo. Per quanto incredibile possa apparire questa vicenda, essa è sotto i nostri occhi: ed a poca distanza da quest'aula si stanno accumulando a centinaia i ricorsi che i cittadini depositano alla cancelleria del Tribunale Civile, mancando non solo il Tribunale Amministrativo, ma finanche la sua più elementare struttura di cancelleria. Il cittadino che da gran tempo attendeva una migliore tutela nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione è stato in tal modo frustrato, con conseguenze di non misurabile gravità anche sul piano del pratico funzionamento del futuro organo, che nel suo nascere si troverà già oberato da un pesantissimo arretrato.

Le conclusioni sono ancora una volta amare: più amare, se possibile, di quelle dello scorso anno.

Quando ci si trova di fronte a mancanze di volontà così continue a concorrenti, il tacere sarebbe irresponsabile. Si deve riconoscere apertamente, consapevolmente, che proprio queste carenze hanno ridotto la giustizia nello stato di inefficienza in cui essa oggi si trova e l'hanno mortificata con gli stanziamenti di bilancio assolutamente esigui con la politica dei pannicelli caldi, col rifiuto anche di riforme possibili senza alcuna spesa: in una parola, con la conservazione di una vecchia tavola di valori in contrasto con quelli garantiti dai fondamentali articoli 101 e 107 della Corte Costituzionale.

Tutto questo significa arrendersi al processo di progressivo disfacimento di un sistema di giustizia in fase di avanzata senescenza. La Giustizia deve essere oggi il presidio primo dell'ordine; ma non di un ordine genericamente inteso, con una parola della quale l'uso politico e polemico ha reso ambiguo e talora rovesciato il valore semantico; sibbene dell'*ordine costituzionale*, l'unico ordine che deve interessare profondamente, appassionatamente chi dedica la propria opera e la propria vita al servizio della giustizia — della giustizia d'una Repubblica democratica, pacifica, fondata sul lavoro, figlia della Resistenza.

Nessuno di noi, Avvocati e Magistrati, può illudersi: quella coscienza popolare che è l'opinione pubblica ci vede, ci segue, ci giudica, ed è grandemente turbata quando sente frustrate le sue attese di giustizia.

Siamo tutti interpellati: non possiamo nascondere la nostra responsabilità di fronte ad una realtà così grave. Nessuno può cedere alla rassegnazione, allo scetticismo, alla lusinga del potere o del privilegio economico e di casta. Il giudizio di coloro che attendono giustizia, e prima ancora quello delle nostre coscienze, ci indica la via severa dei nostri doveri di cittadini, che è una via di quotidiane, forse umili, ma costanti ed oneste prove di buona volontà.

LA CONFERENZA SUI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI

Il 17 giugno 1972, invitato dal Consiglio dell'Ordine e dall'Associazione bolognese dei Giovani Avvocati, il consigliere di Stato *dott. Vincenzo Caianiello* ha parlato sui « Tribunali Regionali Amministrativi. Problemi di diritto transitorio ».

La conferenza è stata preceduta da una presentazione dell'iniziativa del consigliere *Avv. Enrico Ghezzi* e da una breve introduzione al tema del *prof. Fabio Roversi-Monaco*, che ha sottolineato come l'istituzione dei T.R.A. rappresenti l'attuazione di una norma costituzionale e come in questo senso la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia svolto un ruolo determinante.

Il *dott. Caianiello* ha ricordato le sentenze di incostituzionalità, quanto alla composizione dell'organo, relativamente alle funzioni giurisdizionali in materia elettorale dei Consigli comunali ed alle funzioni giurisdizionali delle Giunte Provinciali Amministrative, nonché successivamente della Giunta Provinciale Amministrativa della Valle d'Aosta e delle Sezioni dei Tribunali regionali amministrativi per il contenzioso elettorale.

Successivamente ha ricordato il contrasto esistente fra il Consiglio di Stato (adunanza plenaria) e Corte di Cassazione in ordine alla competenza sulle questioni già di competenza delle Giunte Provinciali Amministrative ed ha sottolineato come il problema delle questioni già pendenti e di quelle da proporsi prima dell'entrata in funzione dei T.R.A. abbia costituito l'oggetto di apposite disposizioni legislative.

Inizialmente soddisfacente al riguardo il testo della legge sui T.R.A. fu emandato dal Senato che apportò notevoli peggioramenti che sono alla base delle carenze e delle incertezze attuali. La decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (14.4.1972, n. 5) ha sciolto una parte dei dubbi esistenti in materia, mentre per altri il *dott. Caianiello* ha sottolineato l'esigenza fondamentale di non lasciare in nessun caso il cittadino privo di un'adeguata tutela.

INCONTRI SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Proseguendo l'impegno inteso ad approfondire la conoscenza della nuova legislazione tributaria ed amministrativa, il Consiglio di Bologna, in accordo con l'URCOFER e la SPISA, ha organizzato nella propria sede tre dibattiti, e precisamente:

- il 22 dicembre 1972 sul tema « **L'I.V.A. ed i professionisti** »
(*Prof. Furio Bosello* dell'Università di Bologna)
- il 24 gennaio 1973 sul tema « **I Tribunali Amministrativi Regionali** »
(*Avv. Francesco Paolucci*, assistente nell'Università di Bologna)
- il 25 gennaio 1973 sul tema « **Il giudizio davanti al Consiglio di Stato come giudizio di appello** »
(*Prof. Gustavo Vignocchi* e *Prof. Giulio Ghetti*, dell'Università di Modena)

Alla introduzione dei singoli temi, fatta dai relatori, è seguito un approfondito dibattito da parte dei numerosi colleghi che hanno frequentato con interesse questi « incontri ».

L'iniziativa è stata presentata dal Presidente del Consiglio bolognese, *Avv. Piero Valenza*, che l'ha così illustrata:

Sono molto lieto che mi sia stata offerta la possibilità di dare l'avvio a questo breve corso di conversazioni, promosse congiuntamente dall'URCOFER e dalla SPISA.

Il motivo principale del mio gradimento sta nella spiegazione delle misteriose sigle delle Associazioni promotrici. URCOFER significa Unione Regionale Consigli Ordini Forensi Emilia-Romagna, e SPISA significa Scuola di Perfezionamento Scienze Amministrative Università di Bologna.

I Consigli dell'Ordine della Regione hanno dato vita ad una Associazione avente lo scopo di provvedere al comune esame dei temi e problemi di interesse professionale che sotto ogni aspetto, ivi incluso quello di partecipazione alla vita pubblica regionale, possano comunque riguardare l'attività degli iscritti.

In conformità degli scopi statuari l'URCOFER ha, fra l'altro, presa in esame la nuova realtà che in rapporto all'istituzione dell'Ente Regionale si è venuta a formare nel campo del diritto amministrativo colla creazione dei Tribunali Amministrativi Regionali ed al riguardo ha preso contatti sia colla Regione per una eventuale partecipazione ad un Centro di Studi Giuridici, in corso di attuazione, nonché con Istituti dell'Università di Bologna coll'intento di favorire una sistematica collaborazione fra docenti ed avvocati. Da accordi intervenuti fra le due sigle URCOFER-SPISA è sorta l'iniziativa di questo corso di conversazioni dal quale ritengo che i partecipanti potranno trarre preziosi insegnamenti di grande utilità ai fini professionali.

E' infatti da notare che l'importanza nella vita odierna del diritto amministrativo è andata sempre più aumentando, mentre l'importanza del diritto privato è andata diminuendo e che tale tendenza appare in progressivo costante aumento.

Dobbiamo quindi ricordare questo giorno, nel quale per la prima volta se non erro, viene dato inizio alla auspicata collaborazione fra docenti ed avvocati per lo studio e la pratica attuazione di nuovi istituti giuridici a livello regionale e dobbiamo ringraziare la SPISA alla quale spetta il merito di avere proposta tale collaborazione e di averne attuata l'attuazione colle progettate tre conversazioni.

Questa collaborazione ha portato alla designazione da parte dell'Ordine forense di Modena del prof. Gustavo Vignocchi che terrà domani la sua conversazione e alla designazione da parte dell'URCOFER del Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco che chiuderà il ciclo delle conversazioni venerdì prossimo.

Non ultimo motivo del mio compiacimento è quello di dare la parola al carissimo amico avv. Francesco Paolucci designato dalla SPISA, che per le sue alte qualità di esperto nel diritto amministrativo ci dà la sicurezza che trarremo grande vantaggio dalle sue parole.

RITENUTA D'ACCONTO E PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Di Marco, ha indirizzato ad Uffici giudiziari e finanziari, e per conoscenza agli ordini professionali interessati, la seguente comunicazione datata 25 novembre 1972:

« Mi è stato proposto il quesito se nelle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulle somme dovute ai curatori, ai coadiutori, ai legali e ai consulenti debba applicarsi la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 3 della legge 28 ottobre 1968, n. 801.

Il problema non ha ragione d'essere, per questo Ufficio, in ordine alla liquidazione coatta, poichè il relativo procedimento si svolge prevalentemente davanti all'autorità amministrativa: e soltanto in quella sede si provvede al pagamento dei compensi professionali agli aventi diritto.

Al quesito si deve dare risposta positiva con riguardo alle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata. Ricorrendo tali ipotesi, infatti, non viene meno la figura dell'imprenditore, il quale resta titolare dell'impresa, con la conseguenza che l'obbligo della ritenuta deve intendersi sancito testualmente dal citato art. 3 della legge n. 801 del 1970, che colpisce appunto, tra l'altro, le somme corrisposte sotto qualsiasi forma per prestazioni professionali dagli imprenditori commerciali.

Ritengo invece che la ritenuta in parola non sia dovuta sui medesimi compensi spettanti nella procedura di fallimento. Infatti il fallimento non rientra tra i soggetti indicati nell'art. 3 e obbligati ad applicarla, dovendo essere considerato non già come una persona giuridica pubblica, ma come un processo di esecuzione collettiva, che si svolge sotto la direzione dell'autorità giudiziaria e nel quale l'amministrazione giudiziale del patrimonio fallimentare è affidata al curatore.

Questi, nella esplicazione delle sue funzioni, giammai può essere considerato un imprenditore commerciale, nemmeno quando provvede alla gestione dell'impresa in caso di esercizio provvisorio, che viene disposto per evitare grave e irreparabile danno alla impresa medesima, ossia allo scopo di facilitare o di rendere più vantaggiosa la liquidazione.

Dispongo, pertanto, che gli uffici interessati del Tribunale si informino a tali direttive ».

PERPLESSITA' SUL « NUOVO » ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATURA ECCLESIASTICA

Il Consiglio di Bologna si è associato, dandone comunicazione alle Autorità interessate, alla seguente *mozione* approvata il 18 gennaio 1973 dal Consiglio di Roma. Il testo delle « Litterae Circulares » del 14 ottobre 1972,

del *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, che ha suscitato queste prese di posizione degli Ordini Forensi, può essere esaminato presso la Segreteria del Consiglio:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma

Esaminate le disposizioni emanate il 14 Ottobre 1972 con le « *Litterae Circulares* » del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Considerata la situazione che le anzidette disposizioni hanno determinato nel particolare settore della professione forense esercitata presso i Tribunali Ecclesiastici anche da iscritti nell'Albo degli Avvocati e Procuratori di Roma alcuni dei quali hanno chiesto che sia esaminata la loro posizione alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento professionale

osserva

che la normativa in questione ponendo praticamente il professionista alle dipendenze del Tribunale e vincolandolo a tale situazione addirittura con *la prestazione di uno speciale giuramento* incide profondamente nel rapporto professionale intercorrente fra patrono e cliente

Ritenuto che quale che sia la specialità della materia cui la professione forense si riferisce l'esercizio della medesima non può prescindere — in nessun ordinamento — dai principi fondamentali di libertà e di indipendenza a meno di rinnegare la propria più genuina essenza e la stessa insopprimibile esigenza della Giustizia

Rilevata l'indubbia grave violazione dei su enunciati principi che deriva dalle nuove disposizioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Considerato che l'efficienza del patrocinio strettamente connessa al rispetto di tali principi costituisce garanzia per i cittadini italiani i quali per il fatto di aver contratto un matrimonio concordatario debbono adire agli organi della Giustizia Ecclesiastica cosicché la limitazione del ministero difensivo renderebbe quanto meno problematico il riconoscimento da parte del competente Giudice italiano degli effetti civili di una sentenza canonica, resa in un processo svoltosi nell'assenza di un libero ed indipendente patrocinio, che infatti potrebbe ipotizzarsi una violazione dell'art. 24, 2° cpv., della Costituzione in virtù del quale « la difesa è diritto inviolabile in ogni stadio e grado del procedimento », principio questo la cui osservanza è anche secondo un recentissimo insegnamento della Corte di Cassazione essenziale per il riconoscimento delle decisioni delle Autorità Ecclesiastiche

Rilevato inoltre che l'attuazione delle « *Litterae Circulares* » pur riguardando l'ordinamento canonico del Patto Concordatario finora avvenuta nello svolgimento del processo canonico con il rispetto dei principi di libertà e di indipendenza dell'avvocatura ecclesiastica così da giustificare le apprensioni di quanti avvertono nelle nuove disposizioni in questione una violazione della legge concordataria che è legge dello Stato

Osservato che l'imposizione della nuova normativa ed in particolare il giuramento richiesto condizionano la libertà professionale degli Avvocati patrocinanti dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici ed iscritti agli Albi forensi dello Stato Italiano ponendo altresì delicati problemi di deontologia professionale

auspica

che a seguito delle superiori motivazioni sia opportunamente riformata la nuova normativa canonica in questione

invita

il Consiglio Nazionale Forense a prendere in esame la grave situazione sopra considerata

chiede

all'On Ministro di Grazia e Giustizia di prendere formale conoscenza della presente *mozione* e di trasmetterla all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri ed all'On. Ministro degli Affari Esteri affinché siano compiuti gli opportuni passi anche in via diplomatica presso la S. Sede per ottenere il riesame della situazione alla luce dei rilievi e dei voti sopra espressi

si riserva

di esaminare la posizione degli Avvocati ecclesiastici iscritti all'Ordine forense romano

decide

di trasmettere la presente mozione al Sig. Primo Presidente della Corte d'Appello di Roma ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte medesima per quanto di loro competenza.

Roma, 1° gennaio 1973

NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ASSICURAZIONI SULLE ISPEZIONI FISCALI PRESSO GLI STUDI LEGALI

Dal Consiglio Nazionale Forense è stata diramata la seguente interessante circolare a tutti i Consigli Forensi, in data 18 gennaio 1973:

A seguito della circolare del 30 ottobre 1972, in merito alla riforma tributaria, comunico per conoscenza alle SS. VV. ill.me, anche con preghiera di divulgazione fra gli iscritti agli Albi di competenza, la lettera inviata in data 29 dicembre 1972 dall'on. Presidente del Consiglio dei Ministri all'on. Segretario Generale della Presidenza della Repubblica in merito ai rilievi formulati da questo Consiglio Nazionale sull'art. 52 del decreto istitutivo dell'I.V.A. e dall'on. Segretario Generale della Presidenza della Repubblica a me cortesemente trasmessa in data 11 corrente:

« In relazione a quanto Ella mi ha fatto presente circa le osservazioni fatte dal Consiglio Nazionale Forense in merito alla formulazione dell'art. 52 del decreto istitutivo della I.V.A., mi pregio comunicarLe che, a mio avviso la citata norma ha recepito in misura adeguata lo spirito della delega in merito alla soggetta materia.

Infatti, l'art. 52 di cui si è detto pone una netta distinzione tra l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali ed agricole e quello relativo ai locali adibiti all'esercizio di arti e professioni.

Nel primo caso, infatti, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal Capo dell'Ufficio IVA competente; nel secondo, invece, è richiesta anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

A ciò aggiungasi che l'art. 66 del citato decreto stabilisce che gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal decreto stesso ».

Per l'approvazione urgente della proposta di legge n. 229 sulla Previdenza e assistenza.

Il giorno 15.12.1972, su richiesta del Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Fo-

rense ha inviato una propria delegazione composta dai Consiglieri avv.ti Giuseppe Ascoli, Salvatore Mauceri e Gian Carlo Santini, per esprimere il parere del Consiglio in ordine alla proposta di legge n. 229 concernente « modifiche alla legislazione previdenziale ed assistenziale forense », presentata alla Camera dei Deputati in data 7.6.1972.

La delegazione del Consiglio Nazionale Forense, ha innanzitutto richiamato il proprio ordine del giorno votato nella seduta del 18 luglio 1972 il cui contenuto appare tuttora di piena attualità.

Successivamente, pur auspicando il sollecito avvento della riforma organica della legislazione previdenziale, testo peraltro già in fase di avanzato studio presso gli organi della Cassa, gli esponenti del Consiglio hanno ritenuto di dover evidenziare l'estrema urgenza di trasformare in legge la proposta n. 229, facendo presente che il testo della medesima, già noto perché presentato anche nella precedente legislatura, aveva avuto la favorevole approvazione della quasi totalità dei Consigli degli Ordini Forensi ed era stato oggetto di valutazioni favorevoli e di amplissimi consensi da parte dell'XI Congresso Giuridico Forense tenutosi a Cagliari nel settembre del 1971.

Infine la delegazione del Consiglio Nazionale Forense ha concluso affermando che l'orientamento positivo verso la proposta di legge n. 229 trae principale giustificazione dalla imprescindibile necessità di provvedere con idonea norma legislativa a porre in essere mezzi tecnici capaci di eliminare alcune incongruità dell'attuale legislazione previdenziale, le cui negative conseguenze mentre hanno già costretto la Cassa ad alienare una cospicua parte del patrimonio mobiliare, minacciano, se non eliminate tempestivamente con gli auspicati provvedimenti legislativi, la vita stessa dell'ente nell'immediato futuro.

OFFERTE SPECIALI DELLA « RASSEGNA FORENSE »

Come è detto nel seguente comunicato, il Consiglio Nazionale Forense ha la possibilità di distribuire gratuitamente alcuni abbonamenti alla « Rassegna Forense ». I colleghi interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Consiglio per ottenere le schede da spedire al C.N.F.:

Il Consiglio nazionale Forense, nella seduta interna del 9 corrente, ha deliberato, per una maggiore diffusione di tutto quanto attiene ai problemi che attualmente interessano gli avvocati ed i procuratori, nonché per una più larga conoscenza delle decisioni emesse in sede giurisdizionale, di assegnare in gratuito omaggio, a decorrere dal primo fascicolo del 1973, la « Rassegna forense », organo trimestrale del Consiglio stesso, ad un numero di av-

vocati e procuratori, in regola con il versamento del contributo al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale, pari al venti per cento degli iscritti agli Albi di ciascuna sede: tale aliquota è stata per il momento determinata a titolo sperimentale, nella fiducia che in avvenire la diffusione possa essere maggiormente generalizzata.

Poichè, a tal fine, sarà necessario istituire *con tutta urgenza*, il relativo schedario, sarà trasmesso, nei prossimi giorni, a ciascun Consiglio, adeguato numero di moduli-commissione, che ogni interessato a ricevere gratuitamente la rivista potrà restituire, completando la parte relativa all'indirizzo.

Si rivolge, pertanto, preghiera alle SS. VV. ill.me perchè vogliano interpellare gli iscritti, consegnando il modulo — per l'inoltro al Consiglio Nazionale Forense — a coloro che manifestano il loro gradimento.

L'Ordinamento professionale.

Nella riunione del 14 febbraio la Seconda Commissione Permanente Giustizia presso il Senato ha deliberato di porre sollecitamente all'ordine del giorno il disegno di legge n. 422.

In proposito la Presidenza del Consiglio Nazionale Forense ha inviato in data 20 febbraio ai Consigli Forensi la seguente comunicazione:

« Informo le SS.VV. ill.me che l'Ufficio di Presidenza della Seconda Commissione Permanente del Senato della Repubblica « Giustizia » ha deliberato, nella riunione del 14 corrente, nel puntualizzare il più urgente programma di lavoro, di porre all'ordine del giorno il disegno di legge relativo all' « ordinamento della professione di avvocato » (n. 422).

Come è noto alle SS.VV., il testo del disegno di legge, che ha integralmente recepito le proposte dell'Ordine, è stato pubblicato sul fascicolo n. 4/1972 di « Rassegna Forense » (pag. 439 e segg.).

La Segreteria del Consiglio Nazionale provvederà subito a trasmettere a ciascun Consiglio dell'Ordine congruo numero di estratti con la relazione ed il testo del disegno.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.VV. ill.me sul grave argomento, rivolgo preghiera perchè ciascuno voglia cortesemente prendere contatto con gli onorevoli Senatori delle circoscrizioni di competenza, illustrando e caldeggiando la esigenza che l'annoso problema giunga al fine in porto ».

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

PRECISAZIONI SULLA « MARCA COMUNE PER VIDIMAZIONE REGISTRI I.V.A. »

Riceviamo dal Presidente delle Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, *Avv. Giuseppe Valensise*, le seguenti precisazioni:

OGGETTO: « MARCA COMUNE » - *Vidimazione Registri I.V.A.*

L'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1972, n. 633, istitutiva della imposta sul valore aggiunto, ha creato alcune perplessità in merito all'applicazione del contributo previdenziale di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410.

Ci è doveroso precisare che la « marca comune » da lire 3.000 deve essere corrisposta anche all'atto della vidimazione dei Registri I.V.A., in quanto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, assoggetta a tale obbligo tutti i libri obbligatori e ausiliari tenuti dalle imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso le società cooperative, e l'art. 39 della legge 26 ottobre 1972, n. 633, nel disporre che:

« I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dei tributi di bollo e di concessione governative, e devono essere tenuti a norma dello articolo 2219 dello stesso codice ».

non fa alcun riferimento alla esenzione dal citato contributo previdenziale.

Non vi è dubbio, che tutte le imprese soggette a registrazione debbano corrispondere detto contributo all'atto della vidimazione dei Registri I.V.A.

Istruzioni in tal senso sono state rivolte ai Cancellieri dei Tribunali e delle Preture ed ai Signori Notai. Gli Uffici del Registro attendono, invece, ulteriori disposizioni dal superiore Ministero delle Finanze, che con l'invio della circolare n. 9 del giorno 15 gennaio 1973, ha già avuto modo di chiarire che: « diritti e tributi di natura diversa da quella della imposta di bollo, , attesa la loro autonomia funzionale, continuano a sussistere in base alle leggi speciali che li disciplinano ».

Per quanto espresso, al fine di raggiungere al più presto uniformità di applicazione, saremo grati della collaborazione che ci verrà da ogni Ordine professionale al quale chiediamo di voler intervenire presso gli iscritti e

presso gli Uffici del Registro e I.V.A. per la corretta applicazione dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, della quale si allega un estratto.

Ci è gradito porgere, unitamente ai nostri ringraziamenti i più cordiali saluti.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

ESTRATTO DELLA LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991 « Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1970, n. 2 »

Art. 10.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei Tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5.000.

Il contributo di lire 3.000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

CRONACA FORENSE

IN VENDITA IL NUOVO « ALBO »

E' già in corso di distribuzione, presso la segreteria del Consiglio, il nuovo « albo » degli avvocati, procuratori legali, praticanti procuratori, e legali dell'« elenco speciale », dell'Ordine di Bologna, aggiornato al 1° gennaio 1973, al prezzo di lire 2.000.

Anche per questo motivo ci asteniamo, in questo Bollettino, dal riferire le variazioni delle iscrizioni; riprenderemo l'aggiornamento a partire dal prossimo numero.

IN CANTIERE IL XII CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO-FORENSE

Nel settembre 1973 avrà luogo a Perugia il XII Congresso Nazionale Giuridico-Forense. Si sono tenute già numerose riunioni, in varie sedi, per mettere in movimento il complesso meccanismo preparatorio. Siamo quindi in grado di anticipare già alcune notizie fondamentali.

Il Congresso si articolerà in due principali temi, il primo dei quali sarà diviso in due argomenti distinti nettamente, e precisamente:

1° tema - **Il cittadino, l'avvocato e il giudice**

Sottotemi:

- a) problemi dell'ordinamento giudiziario
- b) nuovi aspetti di giustizia amministrativa

2° tema - **Le società professionali forensi**

Sono anche già stati distribuiti i compiti ai vari Consigli Forensi che dovranno nominare i singoli relatori. Per quanto riguarda il nostro Consiglio, cui era toccato il tema inerente ai problemi di riforma dell'ordinamento giudiziario, è stato deciso di non sacrificare i Consigli della Regione, e quindi di lasciare scegliere all'URCOFER. E' stato così designato, come relatore per il Distretto emiliano-romagnolo, l'*Avv. Raoul Cagnani*, Presidente del Consiglio di Forlì.

Si può intanto osservare:

a) il sottotema sui problemi dell'ordinamento giudiziario, forse il più scottante e pressante, concerne assai da vicino il nodo gordiano della « crisi della giustizia in Italia »; è dunque parso giusto agli organizzatori del Congresso predisporre un contributo degli avvocati italiani alle impostazioni che si vanno predisponendo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario;

b) il sottotema sui nuovi aspetti della giustizia amministrativa è di una attualità che non necessita di commenti; l'interesse che la materia ha già suscitato è dimostrato dal successo che hanno avuto le iniziative del Consiglio di Bologna, delle quali riferiamo in altra parte di questo Bollettino;

c) il tema inerente alle società professionali forensi è palesemente un rilancio di quello già trattato (ma, per verità, in modo insoddisfacente) nel precedente Congresso di Cagliari; l'argomento aveva allora trovato profondamente divisi i Consigli partecipanti, ma l'impressione è che la divisione derivasse più da una non completa informazione, da un mancato approfondimento, anziché da decisioni responsabilmente e compiutamente maturate; ciò, va detto lealmente, non per demerito dei relatori, chè anzi fecero un lavoro egregio, attraverso uno studio documentato ed analitico, ma per una scarsa sensibilità dei partecipanti; era senz'altro necessario tornarci sopra; non si può escludere che si scontrino ancora le due posizioni contrapposte (da una parte si trovano coloro i quali ritengono prematuro, inattuale, addirittura impossibile, un riordinamento dell'esercizio professionale su basi societarie, così profondamente diverse da quelle tradizionali della « libera professione », prevalentemente o esclusivamente fondata sul diretto e personale rapporto fra cliente e professionista; dall'altra parte si trovano coloro i quali ritengono che soltanto la forma societaria, oltre ad essere più aderente alle mutate strutture ed esigenze della nuova società contemporanea, potrà rappresentare l'ultima trincea di libertà per l'esercizio professionale); è però auspicabile che questa volta, quale che sia il risultato che scaturirà dal dibattito di Perugia, la preparazione specifica e la sensibilità siano frutto di migliori meditazioni.

CURATELE FALLIMENTARI

(dal 20 settembre 1972 al 20 gennaio 1973)

VILLANI ARMANDO - commercio al dettaglio granaglie e generi alimentari - sentenza 31.8.1972 - G.D. dr. Mirone - Curatore avv. Marcello Monzoni.

ZERBINI UGO - esercente commercio granaglie - sentenza 31.8.72 G.D. dr. Mirone - Curatore avv. Marcello Monzoni.
Soc. di fatto FO.AL.CO. - forniture ed attrezzature Mense ed Alberghi - G.D. dr. Mirone - Curatore avv. Silvano Sereni.

MONARI UGO - commercio al minuto elettrodomestici e mobili componibili - sentenza 28.9.72 - G.D. dr. D'Apote - Curatore dott. proc. Mauro Giusti.

BACCOLINI GUIDO - articoli in plastica, casalinghi, ecc. - sentenza 12.10.72 - Curatore dr. proc. Eziofranco Rol.

S.r.l. FULLMEC ITALIANA - importazione ed esportazione merci ed articoli vari - sentenza 7.10.72 - G.D. dr. D'Apote - Curatore dr. proc. Lionello Bisson.

Soc. di fatto LIVERANI ANTONIO e BAGLIORI GIAMPAOLO - vendita astucci per oreficeria - sentenza 11.11.72 - G.D. dr. D'Apote - curatore dr. proc. Emilio Frassoldati.

MAGNI ABDON - lavorazione borse in finta pelle - sentenza 14.11.72 - G.D. dr. Chillemi - Curatore dr. proc. Luciano Scrivano

FALCHIERI GIANCARLO - pelletteria « Lady » - confezione borse - sentenza 28.11.72 - G.D. dr. D'Apote - Curatore dr. proc. Vandini Mancini Gaia Maria Luce.